



22406/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

FPN

PU 221

Composta da:

Oggetto

- Antonello Cosentino - Presidente -
- Milena Falaschi - Consigliere -
- Annamaria Casadonte - Rel.Consigliere -
- Rossana Giannaccari - Consigliere -
- Giuseppe Dongiacomo - Consigliere -

DISCIPLINARE  
PROFESSIONISTI

Ud. 03/06/2020 -  
CC

R.G.N. 10290/2019  
*Ron 22406*  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10290-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

**- ricorrente -**

**contro**

ORDINE PROVINCIALE MEDICI VETERINARI ROMA ;

**- intimato -**

avverso la sentenza della Comm.Centr.Eserc.Professioni  
Sanitarie Di Roma, depositata il 16/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 11/03/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

**rilevato che:**

-il giudizio trae origine dal ricorso proposto dal veterinario (omissis)  
(omissis) avverso la sanzione disciplinare della sospensione

2248  
20

per tre mesi comminatagli dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma a seguito di un esposto riguardante il trattamento medico eseguito sul cane del sig. (omissis) , rimasto vittima di trauma da investimento e sottoposto ad ingessatura di due arti senza l'esecuzione di alcun intervento di riduzione delle fratture;

-l'Ordine professionale aveva riscontrato nella condotta del veterinario la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo scienza, coscienza e professionalità, la violazione del dovere di aggiornamento professionale nonché l'assenza di specifica autorizzazione al ricovero dell'animale in una struttura ed in ragione di ciò gli aveva comminato la sanzione disciplinare;

- il veterinario aveva proposto ricorso avanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che, però, aveva emesso la pronuncia di conferma della sanzione qui impugnata;

- la cassazione della decisione della Commissione centrale è chiesta dal (omissis) sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

-non ha svolto attività difensiva l'intimato Ordine dei Medici Veterinari di Roma;

**considerato che:**

- con il primo motivo viene censurata la decisione impugnata in relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per omesso esame delle prove fornite dal ricorrente al fine di dimostrare l'insussistenza delle contestate violazioni disciplinari;

- il secondo motivo è rubricato come denuncia di violazione di legge in relazione agli art. 3 l.n.241/1990 e 47 del d.p.r. 221/1950, ma, in realtà, il ricorrente si duole della motivazione apparente con cui la Commissione centrale ha argomentato il rigetto del ricorso del (omissis) , adducendo una generico

apprezzamento di completezza dell'istruttoria e di correttezza della valutazione che non darebbe conto delle prove assunte e dell'esposizione dei motivi;

-il terzo motivo denuncia l'apparenza della motivazione della decisione della Commissione là dove si è ritenuto esaustivo e completo l'iter logico condotto dall'Ordine senza tener conto delle allegazioni del ricorrente in ordine all'inesistenza di prove e di accertamenti sulle violazioni disciplinari contestategli, con particolare riguardo alla mancanza di aggiornamento professionale e all'assenza di perizia che potesse confortare la censura del suo comportamento professionale;

-- il quarto motivo censura la violazione dell'art. 19 del codice deontologico del Medici Veterinari in relazione all'art. 9 del D.G.R. n. 135/2007 per avere ritenuto che la assenza della prescritta autorizzazione determini una violazione di carattere disciplinare;

- appare logicamente prioritario l'esame del secondo e del terzo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente perché attengono alla motivazione posta a sostegno della decisione e sono fondati;

- la motivazione appare, infatti, al di sotto del minimo costituzionale che costituisce la soglia indefettibile della censura in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 8053/2014);

-in tema di contenuto della sentenza, il vizio di "motivazione" previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il

percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 3819/2020; 22598/2018);

-ciò posto, il Collegio rileva che la motivazione dell'impugnata decisione si limita a fronte di una denuncia di difetto di istruttoria, insufficiente motivazione, illogicità, irragionevolezza, incompetenza, eccesso di potere, travisamento dei fatti - ad una generica attestazione di completezza e di correttezza delle non altrimenti specificate risultanze emerse, così da configurarsi come motivazione apparente;

-costituisce principio consolidato che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 20883/2019);

-nel caso di specie, la decisione della Commissione centrale argomenta (cfr. pag. 3) con la completezza dell'istruttoria, il corretto inquadramento e l'esaustività dell'iter logico, senza esaminare le specifiche doglianze poste dal (omissis) a favore del ricorso avverso la decisione dell'Ordine professionale (pag. 2 della decisione);

-la decisione impugnata va quindi cassata con assorbimento degli altri motivi, primo e quarto, e rinvio alla Commissione centrale in diversa composizione per nuovo esame alla luce


dell'enunciato principio di diritto nonché alle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il quarto; cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese di legittimità, alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie in diversa composizione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 3 giugno 2020.

Il Presidente  
Antonello Cosentino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 15 OTT. 2020



Il Pessionario Chiamato  
L'atto PASSARETTI

